**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI**

DECRETO 30 luglio 2021

**Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione**

**periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva**

**2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645. (21A05381)**

*(GU n.221 del 15-9-2021)*

 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

 E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 Visto il regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE;

 Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale

e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali

adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

 Vista la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE

sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti

di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo

codice della strada»;

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale», ed in particolare il capo II, sezione

I «Documento informatico» che detta disposizioni in ordine alla

dematerializzazione della documentazione amministrativa, prevedendo,

altresi', la progressiva digitalizzazione delle procedure, al fine di

agevolare il processo di dematerializzazione con conseguente drastica

riduzione della documentazione in forma cartacea;

 Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che ha

recepito la direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto

legislativo 10 giugno 2020, n. 50 e, in particolare, il capo II;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,

n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo codice della strada»;

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;

 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17

maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni, concernente

«Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole»;

 Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la

navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013, recante «Disposizioni

in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione

per l'esercizio dell'attivita' professionale di autotrasporto di

persone e cose, denominata qualificazione CQC»;

 Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

20 settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di

qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento

della carta di qualificazione del conducente, delle relative

procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi»;

 Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni coordinate in

materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica

per il conseguimento della qualificazione CQC, delle relative

procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi e dei titoli

attestanti detta qualificazione, al fine di attuare

l'informatizzazione delle procedure di comunicazione di avvio del

corso e di attestazione della frequenza degli allievi alle lezioni;

 Ritenuto opportuno dettare disposizioni finalizzate ad ottimizzare

le modalita' di fruizione dei corsi di formazione periodica,

prevedendo anche la possibilita' di erogarne un modulo all'anno,

nell'arco dei cinque anni di validita' della stessa, come previsto

alla sezione 4 dell'allegato I alla direttiva 2003/59/CE;

 Ritenuto, altresi', opportuno procedere all'emanazione di un nuovo,

unico ed organico provvedimento in materia di corsi di qualificazione

iniziale e formazione periodica per il conseguimento della

qualificazione CQC, delle relative procedure d'esame e di soggetti

erogatori dei corsi;

 Decreta:

 Art. 1

 Oggetto e ambito di applicazione

 1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di corsi di

qualificazione iniziale e di formazione periodica, rispettivamente

per il conseguimento ed il rinnovo di validita' della carta di

qualificazione del conducente, in attuazione delle previsioni del

decreto legislativo n. 286 del 2005, ed in dettaglio in materia di:

 a) requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti erogatori dei

corsi;

 b) accesso ai corsi, relativi programmi e modalita' per il loro

svolgimento;

 c) procedure di esame per il conseguimento della carta di

qualificazione del conducente e validita' del titolo abilitativo

conseguito;

 d) attivita' di vigilanza, ispezione e controlli documentali sui

soggetti erogatori dei corsi e sulla regolarita' dei corsi stessi e

relative sanzioni.

 Art. 2

 Requisiti soggettivi per l'erogazione dei corsi

 di qualificazione iniziale e di formazione periodica

 1. Sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto, i corsi

di qualificazione iniziale e di formazione periodica di cui all'art.

1, possono essere svolti da:

 a) autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il

conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida,

eventualmente anche attraverso l'adesione ad un consorzio;

 b) centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di

autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il

conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE,

D1, D1E, D, DE;

 c) enti di formazione funzionalmente collegati ad:

 1) associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci,

membri del Comitato centrale per l'albo nazionale degli

autotrasportatori;

 2) associazioni di categoria dell'autotrasporto di persone,

firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;

 3) federazioni, confederazioni, nonche' articolazioni

territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.

 2. Gli enti di formazione di cui al comma 1, lettera c), devono

aver maturato, anche indirettamente all'interno delle predette

associazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c), punti 1), 2) e

3), almeno tre anni nel settore della formazione in materia di

autotrasporto.

 3. Possono svolgere corsi di sola formazione periodica le aziende

esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di

persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero

di addetti alla guida non inferiore a ottanta unita'.

 Art. 3

 Requisito oggettivo del corpo docenti

 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, e' requisito oggettivo

per il conseguimento del nulla osta di cui all'art. 5 o

dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7, per l'erogazione dei

corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, che il

soggetto erogatore degli stessi si avvalga di un corpo docenti

composto dalle seguenti figure professionali:

 a) insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di

validita';

 b) istruttore di guida, in possesso di patente di guida

comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in

corso di validita';

 c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale,

medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico

iscritto all'ordine professionale che abbia svolto, per almeno due

anni, attivita' di docenza nell'ambito di corsi di formazione

connessi all'attivita' di autotrasporto. In alternativa al docente

medico, ma limitatamente ai soli argomenti del programma di cui

all'allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n. 286

del 2005, la docenza potra' essere affidata ad uno psicologo che

abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in

psicologia del traffico;

 d) esperto in materia di organizzazione aziendale, in possesso

almeno di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito

di un corso di studi quinquennale e che abbia maturato almeno due

anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto o che abbia

pubblicato testi specifici sull'attivita' giuridica-amministrativa

dell'autotrasporto. Sono equiparati all'esperto di organizzazione

aziendale:

 1) insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano

conseguito l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione,

sia nazionale che internazionale, sia per l'autotrasporto di persone

che di merci;

 2) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di

secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale,

che abbiano svolto, per almeno due anni, attivita' di docenza

nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attivita' di

autotrasporto.

 3. Gli enti di formazione autorizzati ad erogare solo la parte

teorica del corso di qualificazione iniziale, ai sensi dell'art. 6,

comma 2, o i soli corsi per la formazione periodica, ai sensi del

medesimo art. 6, comma 3, nonche' le aziende di trasporto pubblico

locale autorizzate ai sensi dell'art. 7 non hanno l'obbligo di

avvalersi dell'istruttore di guida.

 Art. 4

 Requisito oggettivo di locali ed attrezzature

 1. Costituisce requisito oggettivo per il conseguimento del nulla

osta o dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di qualificazione

iniziale e di formazione periodica, oltre il requisito di cui

all'art. 3, la disponibilita', almeno:

 a) quanto ad autoscuole e centri di istruzione automobilistica,

di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), di

locali conformi a quanto prescritto dall'art. 3 del decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317;

 b) quanto ad enti di formazione ed aziende di trasporto pubblico

locale, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera c), e

comma 3, di un'aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata di

una cattedra o un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli

allievi e servizi igienici, conformi a quanto previsto dal

regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.

In ogni caso la superficie dell'aula destinata agli allievi deve

garantire almeno mq 1,5 per ogni allievo. L'altezza minima dei locali

e la proporzione tra la superficie dell'aula ed i posti a sedere

degli allievi sono conformi a quanto previsto dal regolamento

edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.

 2. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie

minore rispetto a quella indicata nel comma 1.

 3. Qualora l'aula sia ubicata presso una sede di un'impresa di

autotrasporto a nome dell'ente di formazione, ai relativi corsi

possono partecipare anche i dipendenti di altre imprese; qualora

invece l'aula ubicata presso una sede di un'impresa di autotrasporto

sia abilitata a nome dell'impresa stessa, ai relativi corsi possono

partecipare soltanto i dipendenti della medesima impresa.

 4. Nell'aula sono presenti:

 a) un personal computer o un notebook con connessione internet

attiva;

 b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base

biometrica, di cui all'art. 22, connesso con l'applicativo dedicato

di cui all'art. 13.

 5. Il materiale didattico, anche su supporto audiovisivo e

digitale, per le lezioni teoriche prevede almeno:

 a) le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica

orizzontale, segnaletica luminosa;

 b) l'impianto di illuminazione degli autoveicoli;

 c) dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;

 d) descrizione degli interventi di primo soccorso;

 e) segnali relativi al trasporto di merci pericolose e carichi

sporgenti;

 f) descrizione delle principali componenti del motore a

combustione, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di

accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione; descrizione delle

principali componenti del motore a trazione elettrica;

 g) gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della

carrozzeria degli autoveicoli;

 i) l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli

impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

 l) raffigurazione gli organi di traino dei veicoli industriali,

le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa

classificazione di detti veicoli;

 m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello del

tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del

rimorchio;

 n) pannelli con fasce di ingombro.

 6. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica

dichiarano di disporre, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, del

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio

1995, n. 317, di veicoli muniti di doppi comandi, conformi alle

caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle

patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, dall'allegato

II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e

successive modificazioni.

 7. Nei soli casi di cui all'art. 6, comma 1, gli enti di cui

all'art. 2, comma 1, lettera c), devono disporre di veicoli muniti di

doppi comandi conformi alle caratteristiche prescritte per quelli

utili al conseguimento delle patenti:

 a) di categoria C1, C1E, C e CE, dall'allegato II, lettera B, del

decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, quando effettuano la

formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta

di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;

 b) di categoria D1, D1E, D e DE, dall'allegato II, lettera B, del

citato decreto legislativo n. 59 del 2011, quando effettuano la

formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della carta

di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

 9. Tutti i veicoli utilizzati per lo svolgimento della parte

pratica dei corsi di qualificazione iniziale devono essere dotati di

tachigrafo analogico o digitale.

 Art. 5

Procedimento per il rilascio del nulla osta alle autoscuole ed ai

 centri di istruzione automobilistica per l'erogazione di corsi di

 qualificazione iniziale e di formazione periodica

 1. Al fine di organizzare ed erogare corsi di qualificazione

iniziale e di formazione periodica, le autoscuole ed i centri di

istruzione automobilistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e

b), inviano apposita richiesta di nulla osta alla Direzione generale

territoriale competente, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui

sono allegati i curricula dei docenti designati e, per ciascuno di

essi, relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, dagli stessi docenti all'autoscuola o al

centro di istruzione automobilistica.

 2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la

sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e

l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia il nulla osta

all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale

e di formazione periodica.

 3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della

sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al

comma 1 richiedono alla Direzione generale territoriale competente

l'aggiornamento del nulla osta. A tal fine trasmettono alla stessa

Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno

tre giorni liberi prima del loro verificarsi dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla

disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria

affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da

parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,

non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del

termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di

trasmissione o di avvenuta notifica.

 4. L'autoscuola che aderisce ad un consorzio che ha formato un

centro di istruzione automobilistica, puo' richiedere il nulla osta

all'organizzazione dei corsi di qualificazione iniziale specificando

di svolgerne solo la parte teorica, demandando la parte pratica al

centro di istruzione. In tal caso, l'istanza di rilascio del nulla

osta indica il numero di targa dei veicoli messi a disposizione dal

predetto centro di istruzione e, in allegato, una dichiarazione di

quest'ultimo attestante la disponibilita', in favore dell'autoscuola

medesima, di istruttori e veicoli per l'espletamento della parte

pratica del corso.

 5. Nel caso di cui al comma 4, il nulla osta e' rilasciato

all'autoscuola, che e' responsabile, ai sensi dell'art. 20, anche di

eventuali irregolarita' commesse dal centro di istruzione

automobilistica nello svolgimento della parte pratica di corso allo

stesso demandata.

 6. Nel caso in cui il nulla osta sia rilasciato ai sensi del comma

5, al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli

allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha

formato il centro stesso. L'allievo cosi' conferito e' iscritto nei

registri di iscrizione per i corsi di qualificazione iniziale CQC, di

cui all'art. 12, comma 1, sia dell'autoscuola che del centro stesso.

Non e' consentito iscrivere allievi direttamente al centro.

 Art. 6

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione agli enti di

 formazione per l'erogazione dei corsi di qualificazione iniziale e

 formazione periodica o di sola formazione periodica

 1. Al fine di organizzare ed erogare i corsi di qualificazione

iniziale, sia per la parte teorica che pratica, e di formazione

periodica per la carta di qualificazione del conducente afferente

allo specifico settore di ciascuno di essi, gli enti di formazione di

cui all'art. 2, comma 1, lettera c), inviano apposita richiesta di

autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente,

soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i

curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, dagli stessi docenti all'ente di formazione.

 2. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione

per organizzare corsi di qualificazione iniziale per l'erogazione

della sola parte teorica del corso, demandando la parte pratica ad

un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica, titolare

di nulla osta ai sensi dell'art. 5. In tal caso, l'istanza di

rilascio dell'autorizzazione indica il soggetto che provvede

all'erogazione della parte pratica del corso e del numero di targa

dei veicoli da questo messi a disposizione, nonche' espressa

dichiarazione del medesimo soggetto attestante la disponibilita', in

favore dell'ente, di istruttori e veicoli per l'espletamento della

parte pratica del corso.

 3. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere l'autorizzazione

anche per organizzare ed erogare solo corsi di formazione periodica

per la carta di qualificazione del conducente afferente allo

specifico settore.

 4. La Direzione generale territoriale competente, verificata la

sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e

l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia l'autorizzazione

all'organizzazione ed erogazione dei corsi di qualificazione iniziale

e di formazione periodica, conformemente all'istanza di cui ai commi

1 e 2, o di sola formazione periodica, conformemente all'istanza di

cui al comma 3.

 5. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della

sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al

comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione

generale territoriale competente. A tal fine, trasmettono alla stessa

Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno

tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla

disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria

affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da

parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,

non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del

termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di

trasmissione o di avvenuta notifica.

 Art. 7

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle aziende di

 servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone per

 l'erogazione dei corsi di formazione periodica

 1. Al fine di organizzare ed erogare ai propri dipendenti corsi di

formazione periodica per la carta di qualificazione del conducente

per il trasporto di persone, le aziende di trasporto pubblico locale

di cui all'art. 2, comma 3, inviano in bollo apposita richiesta di

autorizzazione alla Direzione generale territoriale competente,

soggetta all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, cui sono allegati i

curricula dei docenti designati e, per ciascuno di essi, relativa

dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi

dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, dagli stessi docenti all'azienda.

 2. La Direzione generale territoriale competente, verificata la

sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti e

l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilascia alle aziende di cui al

comma 1 l'autorizzazione all'organizzazione ed erogazione, in favore

dei propri dipendenti, dei corsi di formazione periodica per il

trasporto di persone.

 3. Nel caso di eventuali modifiche del personale docente, della

sede o delle attrezzature, i soggetti erogatori dei corsi di cui al

comma 1 richiedono l'aggiornamento dell'autorizzazione alla Direzione

generale territoriale competente. A tal fine trasmettono alla stessa

Direzione generale, con posta elettronica certificata inviata almeno

tre giorni liberi prima del loro verificarsi, dichiarazione

sostitutiva di atto di notorieta', rilasciata resa ai sensi dell'art.

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, attestante le variazioni e la rispettiva conformita' alla

disciplina vigente. Tale dichiarazione e' condizione necessaria

affinche', nelle more dell'espletamento di eventuali verifiche da

parte dell'ufficio motorizzazione civile competente per territorio,

non sia sospesa l'attivita' didattica. Ai fini del rispetto del

termine di cui al secondo periodo, fa fede la ricevuta di

trasmissione o di avvenuta notifica.

 Art. 8

 Accesso ai corsi

 1. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto

da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica e'

richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B

nonche', nel caso di corso di qualificazione iniziale per il

trasporto di persone, una eta' non inferiore a 21 anni.

 2. Nel caso di cui al comma 1, prima dello svolgimento della parte

pratica del corso relativa alle ore di guida, e' altresi' condizione

minima il possesso:

 a) di un foglio rosa di categoria C1 o C, per conseguire la carta

di qualificazione del conducente per il trasporto di cose;

 b) di un foglio rosa di categoria D1 o D, per conseguire la carta

di qualificazione del conducente per il trasporto di persone.

 3. Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto

da un ente di formazione di cui all'art. 4 e' richiesto il possesso

della patente di guida almeno della categoria:

 a) C1 o C1E, per conseguire la carta di qualificazione del

conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un

corso di qualificazione iniziale accelerato cui all'art. 19, comma

2-bis), del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive

modificazioni;

 b) C o CE, per conseguire la carta di qualificazione del

conducente per il trasporto di cose, a seguito di frequenza di un

corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all'art. 19, comma

2, del decreto legislativo n. 286 del 2005 o di un corso di

qualificazione iniziale accelerato, di cui al medesimo art. 19, comma

2-bis;

 c) D1 o D1E, per conseguire una carta di qualificazione del

conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un

corso di qualificazione iniziale accelerato di cui all'art. 19, comma

2-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005;

 d) D o DE, per conseguire una carta di qualificazione del

conducente per il trasporto di persone, a seguito di frequenza di un

corso di qualificazione iniziale ordinario di cui all'art. 19, comma

2, o a seguito di frequenza di un corso di qualificazione iniziale

accelerato, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del decreto legislativo

n. 286 del 2005.

 Art. 9

 Programma del corso di qualificazione

 iniziale ordinario e disciplina delle assenze

 1. Il programma del corso di qualificazione iniziale ordinario, sia

per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha durata

di duecentottanta (280) ore, suddivise in duecentosessanta (260) ore

di corso teorico e venti (20) ore di corso pratico.

 2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune,

i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte

specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della

carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose

ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4,

rispettivamente alle lettere a) e b).

 3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono

individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis,

1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo 286

del 2005, consta di duecentoventi (220) ore ed e' suddivisa in tre

aree:

 a) area circolazione stradale (135 ore) comprende: conoscenza

delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in

maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche e del

funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il

veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di

funzionamento; capacita' di ottimizzare il consumo di carburante;

capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare

la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo

rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo;

capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai

pericoli della strada La docenza delle materie di questa area e' di

competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1,

lettera a);

 b) area autotrasporto (50 ore), comprende: conoscenza del

contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa

regolamentazione; capacita' di prevenire fenomeni e traffici

criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine

dell'azienda. La docenza delle materie di questa area e' di

competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.

3, comma 1, lettera d);

 c) area medica (35 ore), comprende: sensibilizzazione agli

infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire i rischi fisici;

consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. La

docenza delle materie di questa area e' di competenza del medico, o

dello psicologo per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3,

comma 1, lettera c);

 4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al

conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di

quaranta (40) ore e si articola nelle seguenti materie:

 a) per il trasporto di cose, in conformita' all'allegato 1,

sezione 1, punti 1.4, 2.2, e 3.7, del decreto legislativo n. 286 del

2005: capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di

sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione

relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico

dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato,

nonche' delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della

transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di

competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.

3, comma 1, lettera d);

 b) per il trasporto di persone, in conformita' all'allegato 1,

sezione 1, punti 1.5, 2.3, e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del

2005 e successive modificazioni: capacita' di assicurare la sicurezza

e il comfort dei passeggeri; conoscenza della regolamentazione

relativa al trasporto di persone; fondamenti di logistica

sostenibile; conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di

persone e dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie

di questa parte e' di competenza dell'esperto di organizzazione

aziendale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

 5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune,

i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte

specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della

carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose

ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7,

rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza delle del programma

del corso pratico, parte comune e specialistica, e' di competenza

dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

 6. La parte comune del corso pratico consta di quindici (15) ore e

si articola nei seguenti moduli:

 a) modulo 1, guida in autostrada (2 ore);

 b) modulo 2, uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di

illuminazione e di emergenza (2 ore);

 c) modulo 3, uso degli attrezzi per interventi di piccola

manutenzione ordinaria (1 ora);

 d) modulo 4, sostituzione pneumatico (1 ora);

 e) modulo 5, montaggio catene da neve (2 ore);

 f) modulo 6, uso del cronotachigrafo (1 ora);

 g) modulo 7, manovre di precisione: slalom, retromarcia in un

passaggio stretto (3 ore);

 h) modulo 8, manovre di frenata di emergenza (3 ore).

 7. La parte specialistica del corso, per i candidati al

conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di

cinque (5) ore e si articola nei seguenti moduli:

 a) per il trasporto di cose:

 1) modulo a.1) esercizi di sistemazione del carico e

posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della

merce (1 ora);

 2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico

(1 ora);

 3) modulo a.3) perfezionamento nell'uso dei sistemi di

rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);

 4) modulo a.4) uso degli estintori (1 ora);

 b) per il trasporto di persone:

 1) modulo b.1) uso degli estintori, sperimentazione del

funzionamento dei sistemi di emergenza quali, a titolo

esemplificativo, uscite di sicurezza, stacca batterie (1 ora);

 2) modulo b.2) sistemazione dei bagagli e verifica delle

variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);

 3) modulo b.3) manovre particolari, quali posizionamento in

sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli (30

minuti);

 4) modulo b.4) perfezionamento nell'uso dei sistemi di

rallentamento ausiliari, quali freno motore o rallentatore (2 ore);

 5) modulo b.5) esercizi per il perfezionamento di una guida

confortevole per i passeggeri (1 ora).

 8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,

lettere a), b), g) e h) e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e

3), e lettera b), punti 3), 4) e 5) sono individuali. La rimanente

parte di programma del corso pratico puo' essere anche svolta con

lezioni collettive e dimostrative.

 8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,

lettere g) e h), e di cui al comma 7, lettera a), punto 3), e lettera

b), punto 4), possono essere svolte anche su un simulatore di alta

qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto

2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore

di guida con abilitazione in corso di validita' e registrate nella

memoria del simulatore stesso.

 9. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, otto ore di guida

individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere svolte

anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto

la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto che

abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di

conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella

del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,

l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega

all'esercizio di tale attivita', che deve essere tenuta a bordo

durante le esercitazioni.

 10. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso

pratico di cui al comma 6, lettere c), d), e) e f) possono essere

erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di

ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle

ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Con

decreto dirigenziale sono dettate le disposizioni relative alle

caratteristiche tecniche ed agli standard di qualita' necessari a

garantire che tali strumenti garantiscano elevata qualita' ed

efficacia della formazione, con particolare riferimento

all'affidabile identificazione del discente e ad adeguati mezzi di

controllo.

 11. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, quaranta

(40) ore di assenza, di cui non piu' di ventotto (28) relative alla

parte comune del corso, e non piu' di dodici (12) relative alla parte

specialistica.

 12. Alle venti (20) ore di lezione del corso pratico non sono

consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro due mesi

dalla fine del corso ordinario, per conseguire l'attestato di

frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il

mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio

dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

 Art. 10

 Programma del corso di qualificazione

 iniziale accelerato e disciplina delle assenze

 1. Il programma del corso di qualificazione iniziale accelerato,

sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, ha

durata di centoquaranta (140) ore, suddivise in centotrenta (130) ore

di corso teorico e dieci (10) ore di corso pratico.

 2. Il programma del corso teorico si articola in una parte comune,

i cui contenuti sono disciplinati dal comma 3, ed una parte

specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della

carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose

ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 4,

rispettivamente alle lettere a) e b).

 3. La parte comune del programma teorico, le cui materie sono

individuate all'allegato 1, sezione 1, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.3-bis,

1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 del decreto legislativo n. 286

del 2005, consta di centodieci (110) ore ed e' suddivisa in tre aree:

 a) area circolazione stradale sessantotto (68) ore comprende:

conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per

usarlo in maniera ottimale; conoscenza delle caratteristiche tecniche

e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter

controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le

anomalie di funzionamento; capacita' di ottimizzare il consumo di

carburante; capacita' di prevedere e valutare i rischi del traffico e

di adattare la guida di conseguenza; capacita' di caricare il veicolo

rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo;

capacita' di valutare le situazioni d'emergenza; sensibilizzazione ai

pericoli della strada. La docenza delle materie di questa area e' di

competenza dell'insegnante di teoria di cui all'art. 3, comma 1,

lettera a);

 b) area autotrasporto venticinque (25) ore comprende: conoscenza

del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa

regolamentazione; capacita' di prevenire fenomeni e traffici

criminali; capacita' di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine

dell'azienda. La docenza delle materie di questa area e' di

competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.

3, comma 1, lettera d);

 c) area medica diciassette (17) ore, comprende: sensibilizzazione

agli infortuni sul lavoro; capacita' di prevenire i rischi fisici;

sensibilizzazione agli infortuni sul lavoro; consapevolezza

dell'importanza dell'idoneita' fisica e mentale. La docenza delle

materie di questa area e' di competenza del medico, o dello psicologo

per gli argomenti di competenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera

c);

 4. La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al

conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di

venti (20) ore e si articola nelle seguenti materie:

 a) per il trasporto di cose, in conformita' all'allegato 1,

sezione 1, punti 1.4, 2.2 e 3.7, del decreto legislativo 286 del

2005, capacita' di caricare il veicolo rispettandone i principi di

sicurezza e di corretto utilizzo; conoscenza della regolamentazione

relativa al trasporto di merci; conoscenza del contesto economico

dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato,

nonche' delle prospettive di sviluppo del settore nell'ottica della

transizione ecologica. La docenza delle materie di questa parte e' di

competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di cui all'art.

3, comma 1, lettera d);

 b) per il trasporto di persone, in conformita' all'allegato 1,

sezione 1, punti 1.5, 2.3 e 3.8 al decreto legislativo n. 286 del

2005: capacita' di assicurare la sicurezza e il comfort dei

passeggeri; conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto

di persone; fondamenti di logistica sostenibile; conoscenza del

contesto economico dell'autotrasporto di persone e

dell'organizzazione del mercato. La docenza delle materie di questa

parte e' di competenza dell'esperto di organizzazione aziendale di

cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

 5. Il programma del corso pratico si articola in una parte comune,

i cui contenuti sono disciplinati dal comma 6, ed una parte

specialistica, dedicata alla formazione per il conseguimento della

carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose

ovvero di persone, i cui contenuti sono disciplinati dal comma 7,

rispettivamente alle lettere a) e b). La docenza del programma del

corso pratico, parte comune e specialistica, e' di competenza

dell'istruttore di guida di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

 6. La parte comune del corso pratico consta di sette ore e trenta

minuti (7,30) ore e si articola nei seguenti moduli:

 a) modulo 1) guida in autostrada (1 ora);

 b) modulo 2) uso dei dispositivi di segnalazione visiva, di

illuminazione e di emergenza (1 ora);

 c) modulo 3) sostituzione pneumatico (30 minuti);

 d) modulo 4) montaggio catene da neve (30 minuti);

 e) modulo 5) uso del cronotachigrafo (30 minuti);

 f) modulo 6) manovre di precisione: slalom, retromarcia in un

passaggio stretto (2 ore);

 g) modulo 7) manovre di frenata di emergenza (2 ore).

 7. La parte specialistica del corso, per i candidati al

conseguimento della carta di qualificazione del conducente consta di

due ore e trenta minuti (2,30) ore e si articola nei seguenti moduli:

 a) per il trasporto di cose:

 1) modulo a.1) perfezionamento nell'uso del cambio di velocita'

(30 minuti);

 2) modulo a.2) guida sicura ed attenta al risparmio energetico

(1 ora);

 3) modulo a.3) uso degli estintori (30 minuti);

 4) modulo a.4) esercizi di sistemazione del carico e

posizionamento in sicurezza del veicolo per carico e scarico della

merce (30 minuti);

 b) per il trasporto di persone:

 1) modulo b.1) manovre particolari (posizionamento in sicurezza

del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);

 2) modulo b.2) perfezionamento nell'uso dei sistemi di

rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (un'ora e

trenta minuti);

 3) modulo b.3) esercizi per il perfezionamento di una guida

confortevole per i passeggeri (30 minuti).

 8. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,

lettere a), b), f) e g), e di cui al comma 7, lettera a), punti 1) e

2), e lettera b), punti 1), 2) e 3), sono individuali. La rimanente

parte di programma del corso pratico puo' essere anche svolta con

lezioni collettive e dimostrative.

 9. Le lezioni del programma del corso pratico di cui al comma 6,

lettere f) e g), possono essere svolte anche su un simulatore di alta

qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto

2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore

di guida con abilitazione in corso di validita' e registrate nella

memoria del simulatore stesso.

 10. In alternativa a quanto previsto dal comma 9, quattro ore di

guida individuale, tra quelle di cui ai commi 6 e 7, possono essere

svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi,

sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di autotrasporto

che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualita' di

conducente, titolare di patente di categoria corrispondente a quella

del veicolo su cui si svolgono le esercitazioni di guida. A tal fine,

l'impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega

all'esercizio di tale attivita', che deve essere tenuta a bordo

durante le esercitazioni.

 11. Le lezioni del programma del corso teorico e quelle del corso

pratico di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), possono essere

erogate tramite strumenti TIC, come l'e-learning, per un numero di

ore non superiore al venti per cento della durata complessiva delle

ore di programma ivi previste per ciascuna area didattica. Si

applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 11, ultimo

periodo.

 12. Alle lezioni di teoria sono consentite, al massimo, venti (20)

ore di assenza, di cui non piu' di quattordici (14) relative alla

parte comune del corso e non piu' di sei (6) relative alla parte

specialistica.

 13. Alle dieci (10) ore di lezione del corso pratico non sono

consentite assenze. Eventuali assenze sono recuperate entro un mese

dalla fine del corso accelerato, per conseguire l'attestato di

frequenza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il

mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio

dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

 Art. 11

Programmi dei corsi di qualificazione iniziale di integrazione e per

 titolari di attestato di idoneita' alla professione di

 autotrasportatore e disciplina delle assenze

 1. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il

trasporto di persone, che intendono conseguire anche quella relativa

al trasporto di cose:

 a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera

a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale

ordinario;

 b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera

a) e 7, lettera a), se seguono un corso di qualificazione iniziale

accelerato.

 2. I titolari della carta di qualificazione del conducente per il

trasporto di cose, che intendono conseguire anche quella relativa al

trasporto di persone:

 a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 4, lettera

b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale

ordinario;

 b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 4, lettera

b) e 7, lettera b), se seguono un corso di qualificazione iniziale

accelerato.

 3. Alle lezioni di teoria di cui ai commi 1 e 2 sono consentite, al

massimo, dodici (12) ore di assenza nei corsi di qualificazione

iniziale ordinari, ovvero al massimo sei (6) ore nei corsi di

qualificazione iniziale accelerati. Alle ore di lezione del corso

pratico, sia ordinario che accelerato, non sono consentite assenze.

Ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza, eventuali assenze

devono essere recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del

corso di qualificazione iniziale. Si applicano le disposizioni di cui

all'art. 12. Il mancato recupero delle ore di assenza non consente il

rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

 4. I titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso

alla professione di autotrasportatore, che intendono conseguire la

carta di qualificazione del conducente relativa al medesimo settore:

 a) frequentano il programma di cui all'art. 9, commi 3 e 6, se

seguono un corso di qualificazione iniziale ordinario;

 b) frequentano il programma di cui all'art. 10, commi 3 e 6, se

seguono un corso di qualificazione iniziale accelerato.

 5. Alle lezioni di cui al comma 4 sono consentite, al massimo,

ventotto (28) ore di assenza nei corsi di qualificazione iniziale

ordinari, ovvero al massimo quattordici (14) nei corsi di

qualificazione accelerati. Alle ore di lezioni del corso pratico, non

sono consentite assenze. Ai fini del rilascio dell'attestato di

frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla

fine del corso ordinario, oppure entro un mese dalla fine di quello

accelerato. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12. Il

mancato recupero delle ore di assenza non consente il rilascio

dell'attestato e richiede la ripetizione dell'intero corso.

 6. I titolari di attestato di idoneita' professionale per l'accesso

alla professione per il trasporto di persone nonche' di carta di

qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intendono

conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il

trasporto di persone, ovvero i titolari di attestato di idoneita'

professionale per l'accesso alla professione per il trasporto di

merci nonche' di carta di qualificazione del conducente per il

trasporto di persone, che intendono conseguire anche la carta di

qualificazione del conducente per il trasporto di cose, frequentano

esclusivamente il programma del corso pratico, ordinario o

accelerato, relativo al tipo di qualificazione iniziale che intendono

conseguire. Alle ore di lezione del corso pratico, sia ordinario che

accelerato, non sono consentite assenze. Ai fini del rilascio

dell'attestato di frequenza, eventuali assenze devono essere

recuperate in ogni caso entro un mese dalla fine del corso di

qualificazione iniziale. Il mancato recupero delle ore di assenza non

consente il rilascio dell'attestato e richiede la ripetizione

dell'intero corso.

 7. Il titolare di attestato di idoneita' professionale per

l'accesso alla professione, che ha frequentato un corso ai sensi del

comma 6, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la

quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione

all'ufficio motorizzazione civile dell'attestato di frequenza del

corso stesso.

 8. Alla disciplina dei programmi di cui ai commi 1, 2, 4 e 6, si

applicano le disposizioni di cui all'art. 9, commi 8, 9, 10 e 11, se

trattasi di corso di qualificazione iniziale ordinario, ovvero di cui

all'art. 10, commi 8, 9, 10 ed 11, se trattasi di corso

qualificazione iniziale accelerato.

 Art. 12

 Svolgimento dei corsi di qualificazione iniziale

 1. Gli allievi iscritti ai corsi di qualificazione iniziale sono

registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione

dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui

all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di qualificazione

inziale sono registrati in apposita sezione del medesimo applicativo.

Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.

 2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli

enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1,

lettere a), b) e c), comunicano all'ufficio motorizzazione civile

competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione

generale territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi

prima dell'avvio di ogni corso, tramite l'applicativo di cui all'art.

13, il nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli

allievi ed il calendario delle lezioni relative al programma teorico.

Nel caso di autoscuola che si avvale dei veicoli in disponibilita'

del consorzio a cui aderisce, la comunicazione di inizio corso reca

altresi' l'indicazione del centro di istruzione automobilistica a cui

e' demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Almeno entro

tre giorni lavorativi liberi prima dell'avvio della parte pratica del

corso, le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica e gli

enti di formazione di cui rispettivamente all'art. 2, comma 1,

lettere a), b) e c), comunicano all'Ufficio motorizzazione civile

competente per territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione

generale territoriale, sempre tramite l'applicativo di cui all'art.

13, il calendario delle lezioni relative al programma pratico, ivi

comprese le eventuali esercitazioni pratiche svolte ai sensi degli

articoli 9, comma 10 e 10, comma 10, nonche' il luogo in cui ha

inizio e termine ogni lezione di guida o fuori sede di cui al comma

11. Entro il medesimo termine, il responsabile del centro di

istruzione automobilistica a cui e' demandata l'erogazione della

parte pratica conferma, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il

relativo calendario delle lezioni. L'inosservanza di tali

adempimenti, nei predetti termini, comporta l'impossibilita' di

avviare l'erogazione delle lezioni, rispettivamente, della parte

teorica e di quella pratica del corso.

 3. Nel caso di cui all'art. 6, comma 2, il responsabile del corso

e' individuato presso l'ente di formazione. La comunicazione di cui

al comma 2, effettuata dal medesimo ente, reca altresi' l'indicazione

dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica a cui e'

demandata l'erogazione della parte pratica del corso. Il responsabile

dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica conferma,

prima dell'avvio dell'intero corso di qualificazione iniziale e

tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il calendario delle lezioni

relative alla parte pratica. L'inosservanza di tale adempimento, nel

predetto termine, comporta l'impossibilita' di avviare il corso.

 4. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti e'

comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i

sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale

variazione del calendario dei corsi e' comunicata, sempre con le

medesime modalita', almeno entro le ore 13,00 del giorno lavorativo

precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di

variazione.

 5. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si

verifichino situazioni di indisponibilita' del docente o

dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione

giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso

comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui

all'art. 13, senza indugio e, comunque, entro quindici minuti

dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette.

 6. Le lezioni teoriche dei corsi di qualificazione iniziale sono

svolte, secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2 o sue

eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 4 e 5,

presso le sedi e le aule autorizzate con i provvedimenti di nulla

osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.

Si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore

8,00 alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle

ore 18,00, hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non

superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o

tre ore.

 7. La rilevazione della presenza alle lezioni teoriche e'

effettuata attraverso il dispositivo di rilevazione biometrica di cui

all'art. 4, comma 4, connesso all'applicativo di cui all'art. 13, che

registra la presenza in entrata e in uscita di ciascun allievo, per

ogni lezione o blocco di lezione. L'attivita' di rilevazione della

presenza e' svolta sotto la supervisione del responsabile del corso o

del docente.

 8. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche e' registrata

automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti

dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore

della medesima lezione. Trascorso tale termine, non e' piu' possibile

registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo

quanto stabilito dal comma 9.

 9. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art.

13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti

minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso

posta elettronica certificata, all'ufficio motorizzazione civile

competente per territorio. Tale comunicazione contiene la

documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali

attivita' formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e

assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a

due e non superiore a tre. A tal fine, e' utilizzato apposito modulo

dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le

firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente

delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi

precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del

malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le

funzionalita' ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o

docente delegato registra sull'applicativo stesso le attivita' svolte

e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta

elettronica certificata.

 10. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne

all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di

collegamento internet, indisponibilita' dell'hardware,

malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la

procedura di emergenza di cui al comma 9 non puo' essere utilizzata e

le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il

docente o il responsabile del corso provvedono quindi a comunicare la

conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui

al comma 4.

 11. Le lezioni relative alla parte pratica del corso, ivi comprese

quelle svolte su simulatore o in area privata:

 a) sono svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del

comma 2, o sue eventuali variazioni parimenti comunicate ai sensi dei

commi 4 e 5;

 b) hanno inizio presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di

nulla osta o di autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli

5 e 6, ovvero presso altro luogo, parimenti comunicato, anche

eventualmente quello dove si conclude l'ora di lezione relativa alla

parte pratica del corso immediatamente precedente;

 c) hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non

superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata compresa

tra due e tre ore, fatta eccezione per le esercitazioni di guida che

possono avere durata minima di un'ora. Durante le esercitazioni di

guida, l'istruttore utilizza la propria carta tachigrafica.

 12. Le lezioni della parte pratica del corso si svolgono nei giorni

feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00 alle ore 22,00 ed il

sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed ai fini della rilevazione

della presenza per tali lezioni si applicano le disposizioni dei

commi 8, 9 e 10. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si

applicano per le lezioni pratiche di guida o lezioni collettive

dimostrative che si erogano fuori dalla sede autorizzata, che possono

svolgersi nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00

alle ore 22,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e per la

cui rilevazione delle presenze si applicano le disposizioni del comma

13.

 13. Nel caso di lezioni pratiche di guida o dimostrative collettive

che si svolgono fuori dalla sede autorizzata, ai fini della

rilevazione della presenza dei partecipanti, l'istruttore registra in

loco, su modulo cartaceo conforme a quello previsto all'allegato 1

del presente decreto, le informazioni relative a ciascuna lezione o

ciascun blocco di lezione fuori sede, collettiva o individuale di

guida da erogarsi in forma individuale, affinche' ciascun allievo, in

occasione dell'inizio e della fine della lezione, nonche' dell'inizio

di ogni eventuale blocco di lezione, previo riconoscimento a mezzo di

esibizione di documento di identita' personale, apponga la propria

firma. Il modulo e' quindi sottoscritto anche dall'istruttore.

L'eventuale assenza di un allievo e' annotata dall'istruttore entro

quindici minuti dall'inizio della lezione giornaliera e di ciascun

successivo blocco di essa. Le informazioni registrate sul modulo

cartaceo sono inserite nell'applicativo di cui all'art. 13, al piu'

tardi il giorno successivo ed in ogni caso prima dell'inizio di nuove

lezioni. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10. La

durata delle lezioni e' attestata dal disco del cronotachigrafo

analogico o dalla stampa emessa dal cronotachigrafo digitale. I

dischi o le stampe afferenti alle lezioni di guida sono archiviati

presso i locali dell'ente erogatore del corso entro il giorno

successivo a quello in cui si e' svolta la lezione di guida

individuale e sono conservati dall'ente erogatore del corso per

cinque anni a decorrere dalla fine dei corsi afferenti.

 14. Al termine dei corsi di qualificazione iniziale di cui agli

articoli 9 e 10, o di integrazione della qualificazione di cui

all'art. 11, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei

requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia

il relativo attestato di fine corso di qualificazione iniziale, il

cui modello e' disciplinato con il decreto di cui al predetto art.

13.

 15. L' attestato ha validita' di dodici mesi a decorrere dalla data

di fine corso.

 16. Non e' consentito frequentare due o piu' corsi

contemporaneamente. Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo,

da venticinque partecipanti. Non possono frequentare il medesimo

corso allievi che, all'atto dell'iscrizione, non hanno conseguito la

patente afferente al tipo di qualificazione CQC che intendono

conseguire ed allievi che invece ne siano gia' titolari.

 Art. 13

Applicativo per le comunicazioni con gli uffici dell'amministrazione

 e per la rilevazione delle presenze ed assenze

 1. Presso il CED della Direzione generale per la motorizzazione,

per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e

navigazione, e' realizzato apposito applicativo per la gestione delle

comunicazioni funzionali all'avvio ed allo svolgimento dei corsi di

qualificazione iniziale e di formazione periodica della carta di

qualificazione del conducente.

 2. In particolare, l'applicativo contiene una sezione dedicata:

 a) ai registri di iscrizione e frequenza di cui agli articoli 12,

comma 1 e 18, comma 1;

 b) alle comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 2, 3, 4 e 5

e 18, commi 2, 3, 4 e 8;

 c) alla rilevazione delle presenze, attraverso connessione con il

sistema di rilevamento biometrico presente presso la sede del

soggetto erogatore del corso e delle assenze, di cui agli articoli

12, commi 8, 12 e 13 e 18, commi 6 e 7;

 d) alla generazione dell'attestato di fine corso di

qualificazione iniziale di cui all'art. 12, comma 15;

 e) alla generazione di un archivio per gestire le informazioni

relative ai moduli di lezione completati da ogni singolo

partecipante, nei corsi di formazione periodica frazionati di cui

all'art. 17, nonche' alla generazione dell'attestato di fine corso di

formazione periodica, di cui all'art. 19, comma 1;

 f) ai nulla osta di cui all'art. 5 ed alle autorizzazioni di cui

agli articoli 6 e 7;

 g) ai provvedimenti sanzionatori irrogati a sensi dell'art. 21.

 3. Con decreto dirigenziale sono rese note la data a decorrere

dalla quale sono operative le funzionalita' di cui al comma 2, che

possono essere attivate anche in piu' fasi.

 Art. 14

 Esame per il conseguimento della qualificazione CQC

 1. L'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21

novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con

sistema informatico, tramite questionario estratto da un database

predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione, per i

servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e

navigazione, secondo un metodo di casualita'. Il candidato deve

rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la

lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o

falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all'art.

9, comma 3, mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di

cui all'art. 9, comma 4, lettera a) o b), in ragione del tipo di

abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende

superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sette.

 2. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di persone,

che intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di

cose, sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti,

relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera a),

indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalita'

di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro

quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di

risposte errate e', al massimo, di tre.

 3. Il titolare di qualificazione CQC per il trasporto di cose, che

intende conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di persone,

sostiene l'esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi

agli argomenti di cui all'art. 9, comma 4, lettera b), indicando la

risposta che ritiene corretta con le medesime modalita' di cui al

comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari, entro quaranta

minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate

e', al massimo, di tre.

 4. Il titolare di attestato di idoneita' professionale che intende

conseguire la qualificazione CQC relativa al medesimo settore,

sostiene l'esame tramite un questionario con quaranta quesiti,

relativi agli argomenti di cui all'art. 9, comma 3, indicando la

risposta che ritiene corretta con le medesime modalita' di cui al

comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata

se il numero di risposte errate e', al massimo, di quattro.

 5. Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici

della motorizzazione sulla base di procedure stabilite dal

Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da funzionari abilitati

ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 6. La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere

presentata, dal candidato, entro il termine di validita'

dell'attestato di fine del corso propedeutico che e' stato seguito.

 7. All'esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:

 a) al conducente gia' titolare della patente di guida presupposta

dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, e'

rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in

corrispondenza della predetta categoria, e' annotato il codice

unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di

scadenza della validita' quinquennale della qualificazione;

 b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla

guida per il conseguimento di una patente di categoria C1, C1E, C,

CE, D1, D1E, D o DE, e' rilasciato, previo assolvimento dell'imposta

di bollo, un certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)

conforme all'allegato 2 del presente decreto, comprovante il

conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

 8. Il CAP di cui al comma 7, lettera b) deve essere esibito

all'ufficio motorizzazione civile all'atto della prenotazione della

prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il

conseguimento della patente di guida: all'esito positivo della

predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della

categoria presupposta, e' annotato il codice unionale «95» seguito

dalla indicazione di giorno, mese ed anno della scadenza di validita'

quinquennale della qualificazione CQC.

 9. Nel caso di esito negativo della prova d'esame di cui ai commi

da 1 a 4, il candidato non puo' sostenere una nuova prova prima che

siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.

 10. Il candidato cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione

europea o allo Spazio economico europeo esibisce, al momento della

prova d'esame, il documento di soggiorno in corso di validita'.

 Art. 15

 Formazione periodica

 1. Il rinnovo della validita' quinquennale di una qualificazione

CQC, per una sola tipologia di trasporto o per entrambe, e'

subordinato alla frequenza di un corso di formazione periodica di

trentacinque ore. Il titolare di qualificazione CQC, valida sia per

il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha

frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare

l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, e'

esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica

per l'altra tipologia.

 2. Il conseguimento della qualificazione CQC per una tipologia di

trasporto, da parte di un soggetto gia' titolare della qualificazione

per l'altra tipologia, consente di rinnovare quest'ultima, qualora la

nuova qualificazione CQC sia stata conseguita entro dodici mesi dalla

scadenza di validita' del precedente titolo abilitativo. In tal caso,

alle due abilitazioni sara' assegnata un'unica scadenza di validita'.

 3. Il corso di formazione periodica di cui al comma 1 puo' essere:

 a) integrale, cioe' organizzato in un'unica soluzione. In tal

caso le trentacinque ore di lezione devono essere erogate in un arco

di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza

della qualificazione posseduta;

 b) frazionato, cioe' organizzato ed erogato in cinque moduli da

sette ore ciascuno, fermo restando che almeno un modulo deve essere

frequentato nell'ultimo anno di validita' della CQC.

 Art. 16

 Programma del corso di formazione

 periodica integrale e disciplina delle assenze

 1. Il programma del corso di formazione periodica integrale, di cui

all'art. 15, comma 2, lettera a), si articola in trentacinque (35)

ore di lezioni teoriche, suddivise in cinque moduli di sette ore

ciascuno, distinti in parte comune del programma e parte

specialistica.

 2. La parte del programma, comune ai titolari di carta di

qualificazione per il trasporto di persone o di cose, si articola nei

seguenti moduli:

 a) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida, la

cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera

a);

 b) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione

stradale e responsabilita' del conducente la cui docenza compete ai

soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

 c) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento

dell'attivita' professionale; condizioni psicofisiche dei conducenti

la cui docenza compete ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,

lettera c).

 3. La parte specialistica del programma, per la quale il docente e'

l'esperto in materia di organizzazione aziendale, si articola nei

seguenti moduli:

 a) per i titolari di carta di qualificazione del conducente per

il trasporto di cose:

 1) modulo a.1) carico e scarico delle merci;

 2) modulo a.2) compiti del conducente e disposizioni normative

sul trasporto di cose. Nel caso di cui al presente punto, la

frequenza, entro il termine di validita' quinquennale della carta di

qualificazione posseduta, di un corso previsto dalla direttiva

2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose o di un corso

previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 riguardante il trasporto di

animali, vale tre ore di tale modulo per ciascuno dei predetti corsi;

 b) per i titolari della carta di qualificazione del conducente

per il trasporto di persone:

 1) modulo b.1) compiti del conducente nei confronti

dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di

sensibilizzazione alla disabilita' sulla base degli argomenti

previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n.

181/2011. Nel caso di cui al presente punto, la frequenza, entro il

termine di validita' quinquennale della carta di qualificazione

posseduta, di un corso previsto dal citato regolamento (UE) n.

181/2011, vale tre ore di tale modulo;

 2) modulo b.2) disposizioni normative sul trasporto di persone.

 4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica

integrale possono essere erogate tramite strumenti TIC, come

l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due per ciascun

modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 1, ultimo

periodo.

 5. Le lezioni del programma del corso di cui comma 2, lettera a),

possono essere svolte anche con simulatore di alta qualita', conforme

alle caratteristiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017. Tali lezioni

sono svolte con la supervisione di un istruttore di guida con

abilitazione in corso di validita' e sono registrate nella memoria

del simulatore stesso.

 6. Alle lezioni del corso di formazione periodica integrale sono

consentite, al massimo, cinque ore di assenza. Ai fini del rilascio

dell'attestato di fine corso di cui all'art. 19, l'allievo assente

per un periodo superiore di ore deve frequentare un nuovo corso.

 Art. 17

Programma del corso di formazione periodica frazionato e disciplina

 delle assenze

 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 3, lettera

b), nel corso di formazione periodica frazionato il titolare della

qualificazione CQC frequenta, nel tempo di validita' della CQC, i

moduli del corso del programma di competenza come specificati nei

commi 2 e 3.

 2. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la

carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose si

compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e c),

e comma 3, lettera a), punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi

indicati.

 3. Il programma di formazione periodica frazionata per rinnovare la

carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone si

compone dei moduli di cui all'art. 16, comma 2, lettere a), b) e c),

e comma 3, lettera b), punti 1) e 2), con l'impiego dei docenti ivi

indicati.

 4. Le lezioni del programma del corso di formazione periodica

frazionato possono essere erogate tramite strumenti TIC, come

l'e-learning, per un numero di ore non superiore a due ore per

ciascun modulo. Si applicano le disposizioni dell'art. 9, comma 11,

ultimo periodo.

 5. Le lezioni del programma del corso di cui all'art. 16, comma 2,

lettera a.), possono essere svolte anche con simulatore di alta

qualita', conforme alle caratteristiche tecniche stabilite con il

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto

2017. Tali lezioni sono svolte con la supervisione di un istruttore

di guida con abilitazione in corso di validita' e sono registrate

nella memoria del simulatore stesso.

 6. Ai fini del rilascio dell'attestato di fine corso di cui

all'art. 19, alle lezioni del corso di formazione periodica

frazionato non sono consentite assenze. Agli stessi fini, eventuali

assenze in uno o piu' moduli richiedono la ripetizione dei predetti

interi moduli, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

 Art. 18

 Svolgimento dei corsi di formazione periodica

 1. Gli allievi iscritti ai corsi di formazione periodica sono

registrati nel registro di iscrizione messo a disposizione

dell'Amministrazione attraverso l'applicativo dedicato di cui

all'art. 13. Gli allievi che frequentano i corsi di formazione

periodica sono registrati in apposita sezione del medesimo

applicativo.

 2. Le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica, di cui

all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), gli enti di formazione, di cui

all'art. 2, comma 1, lettera c), e le aziende di trasporto pubblico

locale, di cui all'art. 2, comma 3, titolari del nulla osta o

dell'autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7,

comunicano all'ufficio motorizzazione civile competente per

territorio e, per conoscenza, alla relativa Direzione generale

territoriale, almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima

dell'avvio di ogni corso tramite l'applicativo di cui all'art. 13, il

nominativo del responsabile del corso stesso, l'elenco degli allievi

ed il calendario delle lezioni.

 3. L'eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti e'

comunicata, tramite l'applicativo di cui all'art. 13, entro i

sessanta minuti che precedono l'avvio del corso. Ogni eventuale

variazione del calendario dei corsi e' comunicata, sempre con le

medesime modalita', almeno entro le ore 13:00 del giorno lavorativo

precedente allo svolgimento delle lezioni previste ed oggetto di

variazione.

 4. Qualora, per causa improvvisa e di forza maggiore, si

verifichino situazioni di indisponibilita' del docente o

dell'attrezzatura necessaria per l'espletamento della lezione

giornaliera, o di alcune ore della stessa, il responsabile del corso

comunica tale motivata circostanza, tramite l'applicativo di cui

all'art. 13 senza indugio e, comunque, entro quindici minuti

dall'avvio previsto della lezione o delle ore predette.

 5. Le lezioni teoriche dei corsi di formazione periodica sono

svolte secondo il calendario comunicato ai sensi del comma 2, o sue

eventuali variazioni, parimenti comunicate ai sensi dei commi 3 e 4,

presso le sedi autorizzate con i provvedimenti di nulla osta o di

autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 7. Si

svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8,00

alle ore 22,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 8,00 alle ore

15,00; hanno durata giornaliera non inferiore a due ore e non

superiore ad otto, suddivise in blocchi, ciascuno di durata di due o

tre ore.

 6. La rilevazione della presenza alle lezioni del corso di

formazione periodica e' effettuata attraverso il dispositivo di

rilevazione biometrica di cui all'art. 4, comma 4, connesso

all'applicativo di cui all'art. 13, che registra la presenza in

entrata e in uscita di ciascun allievo, per ogni lezione o blocco di

lezione. L'attivita' di rilevazione della presenza e' svolta sotto la

supervisione del responsabile del corso o del docente.

 7. L'assenza di un partecipante alle lezioni teoriche e' registrata

automaticamente dall'applicativo dopo quindici minuti decorrenti

dall'inizio della prima ora di lezione e successivo blocco di ore

della medesima lezione. Trascorso tale termine, non e' piu' possibile

registrare la presenza degli allievi pervenuti in ritardo, salvo

quanto stabilito dal comma 8.

 8. Nel caso di malfunzionamento dell'applicativo di cui all'art.

13, il responsabile del corso comunica senza indugio, entro venti

minuti dal verificarsi dell'evento, il malfunzionamento attraverso

posta elettronica certificata all'ufficio motorizzazione civile

competente per territorio. Tale comunicazione contiene la

documentazione firmata digitalmente che indica le cause, le eventuali

attivita' formative in corso con l'elenco dei partecipanti presenti e

assenti relativi a ciascun blocco di ore di lezione non inferiore a

due e non superiore a tre. A tal fine, e' utilizzato apposito modulo

dell'applicativo per la registrazione delle presenze e assenze con le

firme dei partecipanti, del responsabile del corso o del docente

delegato, secondo le tempistiche di rilevazione di cui ai periodi

precedenti. In seguito, verificata e certificata la causa del

malfunzionamento attribuibile all'applicativo e ripristinate le

funzionalita' ordinarie dello stesso, il responsabile del corso o

docente delegato registra sull'applicativo stesso le attivita' svolte

e documentate attraverso la comunicazione inviata via posta

elettronica certificata.

 9. In caso di malfunzionamento dipendente da cause esterne

all'applicativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo, malfunzionamento della rete elettrica, assenza di

collegamento internet, indisponibilita' dell'hardware,

malfunzionamento del dispositivo di rilevazione biometrica, la

procedura di emergenza di cui al comma 8 non puo' essere utilizzata e

le eventuali lezioni svolte non possono essere considerate valide. Il

docente o il responsabile del corso provvedono a comunicare la

conseguente variazione di calendario, secondo le disposizioni di cui

al comma 3.

 10. Non e' possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.

Ogni corso puo' essere frequentato, al massimo da trentacinque

partecipanti.

 Art. 19

 Attestato di fine corso di formazione

 periodica e rinnovo della qualificazione

 1. Al termine del corso di formazione periodica, integrale o

frazionato, l'applicativo di cui all'art. 13, previa verifica dei

requisiti di presenza, attesta il completamento del corso e rilascia

il relativo attestato di fine corso di formazione periodica, il cui

modello e' disciplinato con il decreto di cui al predetto art. 13.

 2. La carta di qualificazione del conducente e' rinnovata per un

periodo di cinque anni decorrente:

 a) dal giorno successivo alla data di scadenza dell'abilitazione

posseduta; in tal caso, il rinnovo opera senza soluzione di

continuita', se l'attestato di fine corso di formazione periodica

reca data antecedente alla scadenza;

 b) dalla data di fine corso di formazione periodica integrale,

riportata sull'attestato, se tale data e' successiva a quella di

scadenza dell'abilitazione posseduta. In tal caso, dalla data di

scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data di

rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validita', e'

vietato l'esercizio dell'attivita' di guida su veicoli per la quale

e' richiesta la qualificazione scaduta.

 3. Qualora la carta di qualificazione del conducente sia scaduta da

piu' di tre anni, ai fini del suo rinnovo e' necessario sostenere,

con esito positivo, un esame di revisione della qualificazione CQC,

conforme nei contenuti e nelle modalita' a quello di cui all'art. 14,

comma 1. Dalla data di scadenza della validita' e fino all'esito

favorevole dell'esame di revisione e' vietato l'esercizio

dell'attivita' di guida su veicoli per la quale e' richiesta la

qualificazione scaduta.

 Art. 20

Corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica frequentati

 da conducenti titolari di patente di guida non italiana

 1. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato

appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono

ammessi a frequentare in Italia:

 a) corsi di qualificazione iniziale, qualora sul territorio

nazionale abbiano residenza normale ai sensi dell'art. 118-bis del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

 b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra la condizione

di cui alla lettera a) o svolgano l'attivita' professionale di

trasporto di persone o cose alle dipendenze di un'impresa avente sede

in Italia.

 2. I titolari di patente di guida, rilasciata da uno Stato non

appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono

ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione del permesso di

soggiorno in corso di validita', corsi di qualificazione iniziale e

di formazione periodica, qualora ricorrano le condizioni di cui

all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre

2005, n. 285.

 Art. 21

 Attivita' di vigilanza, ispezioni, controlli documentali

 e disciplina sanzionatoria

 1. Gli uffici della motorizzazione e le direzioni generali

territoriali esercitano attivita' di vigilanza sul permanere dei

requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e sull'osservanza delle

disposizioni che disciplinano l'erogazione dei corsi di

qualificazione inziale e di formazione periodica.

 2. Per l'attivita' di vigilanza di cui al comma 1, gli uffici della

motorizzazione, e gli organi di polizia su richiesta di questi ultimi

effettuano visite ispettive. In occasione di ogni visita ispettiva e'

redatto un verbale.

 3. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 puo' essere espletata

anche operando controlli documentali, sia nel corso di visite

ispettive che fuori da tale ambito, sui registri di iscrizione e di

frequenza, nonche' su tutta la documentazione o sulle comunicazioni

prescritte dal presente decreto, durante l'erogazione del corso a cui

gli stessi si riferiscono o successivamente, comunque entro un

termine di cinque anni dalla conclusione del corso stesso.

 4. Qualora nel corso dell'attivita' di vigilanza, espletata con le

visite ispettive di cui al comma 2, o con i controlli documentali di

cui al comma 3, sia accertato che e' venuto meno uno o piu' dei

requisiti necessari per ottenere il nulla osta, nel caso delle

autoscuole o dei centri di istruzione automobilistica di cui all'art.

2, comma 1, lettere a) e b), ovvero l'autorizzazione, nel caso degli

enti di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) o delle

aziende di cui all'articolo, 3, comma 2, l'ufficio motorizzazione

civile competente per territorio invia documentata relazione alla

relativa Direzione generale territoriale che emana, entro dieci

giorni lavorativi, un atto di diffida per l'eliminazione delle

irregolarita' accertate, che deve avvenire, al massimo, entro trenta

giorni. Nel caso di inottemperanza alla diffida, la Direzione

generale territoriale adotta un provvedimento di sospensione, a

seconda dei casi del nulla osta o dell'autorizzazione, per un periodo

da un mese a tre mesi, e comunque fino a che sia stata dimostrata

l'eliminazione delle irregolarita'.

 5. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3,

anche espletati in occasione di visite ispettive, relativi a corsi

per i quali ancora non siano stati emessi i relativi attestati di

fine corso, siano riscontrate irregolarita' nei corsi stessi, queste

sono contestate dall'ufficio vigilante al soggetto erogatore del

corso entro dieci giorni lavorativi, assegnando un ulteriore termine

di dieci giorni naturali e consecutivi per eventuali controdeduzioni.

l'ufficio motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le

argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, invia il verbale

della visita ispettiva, una documentata relazione sull'ispezione e

sugli eventuali controlli documentali svolti in occasione della

stessa, da cui emergono le irregolarita' riscontrate, alla relativa

Direzione generale territoriale che, valutati i documenti, se del

caso, adotta un provvedimento di sospensione del nulla osta per un

periodo da quindici giorni a tre mesi.

 6. Qualora nel corso dei controlli documentali di cui al comma 3

relativi a corsi per i quali siano gia' stati emessi i relativi

attestati di fine corso siano riscontrate irregolarita' nei corsi

stessi, queste sono contestate, entro due mesi dalla data del

riscontro e comunque non oltre il termine quinquennale di cui allo

stesso comma 3, al soggetto erogatore del corso, assegnando un

termine di un mese per eventuali controdeduzioni. l'ufficio

motorizzazione civile, nel caso in cui non accolga le argomentazioni

contenute nelle controdeduzioni, invia una documentata relazione sui

controlli documentali svolti da cui emergano le irregolarita'

riscontrate alla relativa Direzione generale territoriale che,

valutati i documenti, se del caso adotta un provvedimento di

sospensione del nulla osta per un periodo da quindici giorni a tre

mesi.

 7. Qualora un soggetto erogatore dei corsi sia stato destinatario,

per due volte nell'arco di tre anni, delle sanzioni di cui ai commi

4, 5 e 6, la Direzione generale territoriale competente per

territorio adotta il provvedimento di revoca del nulla osta o

dell'autorizzazione. In tal caso, non e' possibile presentare nuova

istanza di nulla osta o di autorizzazione prima che siano trascorsi

dodici mesi dall'adozione del provvedimento di revoca del precedente

nulla osta o della precedente autorizzazione.

 8. Nel caso siano riscontrate irregolarita' in un corso di

qualificazione iniziale autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, ne

rispondono distintamente e non in forma solidale, l'ente che eroga le

lezioni relative alla parte teorica del programma, ovvero

l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolge le

lezioni relative alla parte pratica, a seconda che le irregolarita'

siano relative all'espletamento dell'una o dell'altra parte del

corso.

 9. Qualora, all'esito dell'attivita' di cui al comma 1, sia stata

accertata anche la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio

motorizzazione civile ne dispone, a seconda dei casi, la

cancellazione dal registro di iscrizione, il diniego al conseguimento

del certificato di fine corso di cui agli articoli 12 e 18, la revoca

del CAP di cui all'art. 14, comma 7, lettera b) o della carta di

qualificazione del conducente conseguita o rinnovata.

 Art. 22

 Profili relativi alla protezione dei dati personali

 1. Il trattamento dei dati biometrici e' necessario per motivi di

interesse pubblico di cui all'art. 9, paragrafo 2, lettera g), del

regolamento UE 679/2016 e risponde all'esigenza di garantire

un'adeguata formazione ai fruitori dei corsi e di prevenire

comportamenti scorretti o comunque elusivi della normativa di cui

alla direttiva 2003/59/CE, come recepita nell'ordinamento nazionale

dal decreto legislativo n. 286 del 2005, la cui finalita' e' di

assicurare l'incolumita' e la sicurezza pubblica e di tutelare la

vita e la salute delle persone.

 2. Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4, comma

1, n. 7, del regolamento UE 679/2016, e' il Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

istituito dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 675, sono determinate

le modalita' di trattamento dei dati da parte dei responsabili del

trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 8, del regolamento UE

679/2016, previa definizione di contratto o altro atto giuridico a

norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli i

responsabili del trattamento al titolare del trattamento e che regoli

la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la

finalita' del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie

di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento

ai sensi dell'art. 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento UE 679/2016.

 4. Il decreto di cui al comma 3 dispone specificamente, oltre a

quanto previsto dal comma 3, che:

 a) il trattamento dei dati e' curato solo da personale

autorizzato al trattamento dei dati personali sotto l'autorita'

diretta del titolare o del responsabile;

 b) i dati biometrici rilevati sono immediatamente convertiti in

un codice numerico cifrato, attraverso un procedimento di criptazione

unidirezionale e irreversibili, conservati in database che supporti

la cifratura a livello di colonna;

 c) le modalita' di conservazione dei codici conservazione di cui

alla lettera b) da parte del titolare del trattamento nonche' dei

dati relativi agli accessi da parte degli interessati, quali luogo,

data, ora, giorno di ciascun accesso, e dei dati identificativi degli

utenti sono conservati separatamente dai relativi dati biometrici;

 d) le finalita' di legge per le quali sono trattati i dati ed i

contenuti, fermo restando che i dati non sono utilizzati in altre

operazioni di trattamento incompatibili con le predette finalita';

 e) le misure volte a garantire l'esercizio dei diritti da parte

degli interessati.

 5. I dati oggetto di trattamento sono conservati per il periodo di

tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono

stati raccolti e trattati. I campioni biometrici impiegati nella

realizzazione del modello biometrico sono trattati solo durante le

fasi di registrazione e di acquisizione necessarie al confronto

biometrico e non sono memorizzati se non per il tempo strettamente

necessario alla generazione del modello.

 6. I dati oggetto di trattamento sono custoditi e controllati

utilizzando i mezzi tecnici attualmente a disposizione nel settore

informatico, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di

idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di furto,

sostituzione, distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati

stessi, nonche' di accesso non autorizzato o di trattamento non

consentito o non conforme alle finalita' della raccolta, ai sensi di

quanto prescritto dall'art. 32 del regolamento UE 679/2016.

 7. Preliminarmente all'inizio del trattamento e' sottoposta agli

interessati un'idonea informativa avente le modalita' e il contenuto

di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento UE 679/2016.

 Art. 23

 Applicabilita' e disciplina transitoria

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere

dalla data del 15 ottobre 2021, fatta eccezione per le disposizioni

di cui alle lettere da a) ad i) del presente comma, per le quali si

applicano i commi da 2 a 7:

 a) art. 9, comma 11, art. 10, comma 11, art. 16, comma 4 ed art.

17, comma 4, quanto alla possibilita' di erogare parte delle lezioni

relative al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o

accelerata, e di formazione periodica con strumenti TIC;

 b) art. 12, commi da 1 a 5, quanto alle comunicazioni relative ai

corsi di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 1 a 4, quanto

alle comunicazioni relative ai corsi di formazione periodica;

 c) art. 4, comma 4, lettera b), quanto al requisito oggettivo di

uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base

biometrica e comma 5 quanto al materiale didattico;

 d) art. 12, commi 7, 8, 9, 10 e 12, primo periodo, quanto alla

rilevazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative

alla parte di programma teorico o pratico non fuori sede, nei corsi

di qualificazione iniziale ed art. 18, commi da 6 a 10, quanto alla

rilevazione delle presenze e delle assenze nei corsi di formazione

periodica;

 e) art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, quanto alla

registrazione delle presenze e delle assenze nelle lezioni relative

alla parte pratica fuori sede dei corsi di qualificazione iniziale;

 f) art. 12, comma 6, ultimo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo

periodo, quanto a giorni e fasce orarie nelle quali e' possibile

svolgere rispettivamente le lezioni teoriche dei corsi di

qualificazione iniziale e le lezioni dei corsi di formazione

periodica;

 g) art. 12, comma 14, ed art. 19, comma 1, quanto alle modalita'

di rilascio rispettivamente dell'attestato di frequenza del corso di

qualificazione iniziale e di formazione periodica;

 h) art. 13, comma 2, lettera e), quanto alla gestione delle

informazioni relative ai moduli di lezione completati nei corsi di

formazione periodica frazionati di cui all'art. 17;

 i) art. 15, comma 3, lettera b) ed art. 17, quanto ai corsi di

formazione periodica frazionato.

 2. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera a), relative alla

disciplina della possibilita' di erogare parte delle lezioni relative

al programma di qualificazione iniziale, ordinaria o accelerata, e di

formazione periodica con strumenti TIC, si applicano a decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale previsto

dall'art. 9, comma 11, per la definizione delle caratteristiche

tecniche e degli standard di qualita' necessari a garantire che gli

strumenti TIC ivi previsti garantiscano elevata qualita' ed efficacia

della formazione.

 3. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettera b), concernenti la

disciplina delle comunicazioni relative ai corsi di qualificazione

iniziale e di formazione periodica, si applicano a decorrere dalla

data indicata con il decreto dirigenziale di cui all'art. 13, comma

3, in relazione all'operativita' delle sezioni dedicate ai registri

di iscrizione e di frequenza ed alle comunicazioni, di cui al comma

2, lettere a) e b) del medesimo art. 13.

 4. Le disposizioni indicate nel comma 1, lettere c), d), e) f), g),

h) ed i), in materia di dispositivo di rilevazione delle presenze su

base biometrica e conseguente sistema di rilevazione delle presenze e

delle assenze in tutte le fasi di un corso di qualificazione iniziale

o di formazione periodica, giorni ed orari delle lezioni teoriche dei

corsi di qualificazione iniziale e delle lezioni dei corsi di

formazione periodica e rilascio degli attestati di frequenza dei

predetti corsi, nonche' in materia di corsi di formazione periodica

frazionati, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto

del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di

cui all'art. 22, comma 3.

 5. Le disposizioni di cui all'art. 1, lettera c), quanto al

materiale didattico, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

 6. Fino alla data di entrata in vigore di uno o piu' decreti

dirigenziali di cui all'art. 13, comma 3:

 a) per i registri di iscrizione e di presenza di cui all'art. 12,

comma 1, quanto ai corsi di qualificazione iniziale, ed art. 18,

comma 1, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano

rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4 e comma

5, primo e quinto periodo, e relativi allegati 6 e 7, ed all'art. 13,

commi 7, primo periodo, e 8, e relativi allegati 10 ed 11, del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20

settembre 2013, recante «Disposizioni in materia di corsi di

qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento

della carta di qualificazione del conducente, delle relative

procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», di seguito

decreto ministeriale 20 settembre 2013;

 b) per le comunicazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5,

quanto ai corsi di qualificazione iniziale ordinaria, ed art. 18,

commi 2, 3 e 4, quanto ai corsi di formazione periodica, si applicano

rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 1 e 7,

primo e secondo periodo e 13, comma 5, del citato decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013. Le

comunicazioni di cui agli articoli 12, commi 6 e 11, lettera a) e 18,

comma 5, sono conseguentemente da rendersi nelle forme di cui alle

predette disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 20 settembre 2013;

 c) per la rilevazione delle presenze e delle assenze, di cui all'

art. 12, commi 7, 8, 9, 10, 12, primo periodo, quanto ai corsi di

qualificazione iniziale, ed art. 18, commi 6, 7, 8 e 9, quanto ai

corsi di formazione periodica, si applicano rispettivamente le

disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, dal primo al quinto periodo

e all'art. 13, comma 8, del decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti 20 settembre 2013;

 d) per la registrazione delle assenze nelle lezioni pratiche

fuori sede, di cui all'art. 12, comma 13, quarto e quinto periodo, si

applicano le seguenti disposizioni: dal termine delle lezioni di

guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere fuori

sede, e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle

stesse entro l'orario d'inizio di eventuali ulteriori lezioni, il

docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle

lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori

sede, conforme all'allegato 1 del presente decreto, come compilate,

nella sede del soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta

all'espletamento del corso di che trattasi. Il docente stesso, ovvero

il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenze, di

cui all'art. 10, comma 5 e relativo allegato 7 del decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,

nella sezione relativa alla parte pratica del corso, i numeri delle

pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle

esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle

lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi fuori

sede. Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e

delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine

numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente ufficio

motorizzazione civile prima del loro utilizzo e sono conservati,

unitamente a tutte le ricevute, per almeno cinque anni;

 e) per il rilascio dell'attestato di fine corso di qualificazione

iniziale ai sensi dell'art. 12, comma 14, si applicano le

disposizioni di cui all'art. 10, comma 6, primo periodo, del decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013,

e relativo allegato 8. Qualora l'ente di formazione sia stato

autorizzato all'erogazione della sola parte teorica del corso, ai

sensi dell'art. 6, comma 2, l'attestato e' rilasciato dall'ente

medesimo;

 f) per il rilascio dell'attestato di fine corso di formazione

periodica di cui all'art. 19, comma 1, gli enti che erogano il

relativo corso rilasciano l'attestato conforme all'allegato 12 del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20

settembre 2013;

 g) per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 5 e delle

autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 7, si applicano

rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 1, 2, 3

e 4 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013.

 7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui all'art.

22, comma 3, per la disciplina dei giorni e delle relative fasce

orarie nei quali e' possibile erogare le lezioni teoriche di un corso

di qualificazione iniziale e le lezioni di un corso di formazione

periodica, di cui rispettivamente all'art. 12, comma 6, ultimo

periodo, e comma 12, primo periodo, ed art. 18, comma 5, ultimo

periodo, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art.

10, comma 2, terzo e quarto periodo, ed all'art. 13, comma 6, terzo

periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 20 settembre 2013.

 8. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai corsi di

qualificazione iniziale e di formazione periodica per i quali la

comunicazione di avvio del corso e' presentata a decorrere dalla data

di cui al comma 1.

 9. Le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti 20 settembre 2013, sono sostituite da quelle del

presente decreto dalla data di cui al comma 1, ad eccezione di quelle

di cui al comma 6, lettere da a) a g), e comma 7, che restano

applicabili fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai

commi 2, 3 e 4. Fino alla data di cui al comma 5, restano altresi'

applicabili le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20

settembre 2013, relative al materiale didattico.

 Art. 24

 Disposizioni finali

 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico

della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente

decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

gia' previste a legislazione vigente.

 2. Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano

parte integrante, e' trasmesso agli organi di controllo per gli

adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 30 luglio 2021

 Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del

territorio e del mare, reg. n. 2646

 Allegato 1

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Allegato 2

 Parte di provvedimento in formato grafico